

ALLEGATO "B"

AL MIO ATTO 750 RACC.

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione:

"B.E.E. TEAM S.p.A.".

ART. 2

La Società ha per oggetto:

la produzione e la prestazione per conto di banche, imprese

private in genere ed enti pubblici, di servizi tecnici

relativi alla gestione ed al trattamento di documenti in

genere, sia di natura cartacea che elettronica, ivi inclusi:

(i) la realizzazione di sistemi di sicurezza fisica quali

impianti di video-sorveglianza, controllo accessi, controllo

del traffico, controllo di accessi a zone a traffico

limitato, rilevazione della velocità ed integrazione e

manutenzione degli stessi; (ii) la realizzazione e la messa

in sicurezza delle reti di trasmissione dati, telefoniche,

satellitari, modulari, dedicate e fisse, nonché a tali fini

l'attività di noleggio, di assunzione e concessione di

rappresentanze e concessioni nell'ambito di cui sopra;

- l'acquisizione dei dati;

- la consulenza per l'impianto e la gestione di "Centri di

elaborazione Dati";



		- l'attività di consulenza nel settore tecnico-organizzativo;	
		- la produzione di servizi inerenti al trasporto di documenti, la produzione di servizi di archiviazione fisica di qualunque tipo di documento o sostitutiva con opportuni supporti elettronici, nonché la relativa attività di consulenza;	
		- la produzione di servizi strumentali all'attività bancaria e parabancaria;	
		- la consulenza informatica in genere, compresa l'analisi, la programmazione, lo sviluppo e la manutenzione di sistemi informativi;	
		- la manutenzione di impianti hardware, nonché la gestione di elaborazione dati per conto terzi;	
		- la commercializzazione di procedure informatiche sia sviluppate in proprio che prodotte da terzi;	
		- tutte le attività complementari, accessorie, collegate, strumentali a, o dalle stesse derivanti da, quanto precede tra le quali lo svolgimento di attività di formazione, organizzazione e realizzazione di convegni, corsi, meeting, seminari e moduli formativi per professionisti, imprese, privati, associazioni ed enti pubblici e privati, nonché loro dipendenti e collaboratori.	
		La Società ha inoltre per oggetto l'esercizio delle attività:	
		a. di assunzione di partecipazioni, anche in consorzi o raggruppamenti di imprese, in Italia ed all'estero;	

b. di coordinamento finanziario commerciale e

tecnicoamministrativo delle società del gruppo;

c. di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma

limitatamente alle società del gruppo;

d. di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi

nell'interesse della società e del gruppo. Le predette

attività non potranno in alcun caso essere svolte nei

confronti del pubblico, ma solo nei confronti di società

controllanti, controllate, collegate o controllate da una

stessa controllante e comunque all'interno di un medesimo

gruppo.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni

commerciali, bancarie, industriali e finanziarie, mobiliari e

immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o

utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, incluso

ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con banche,

società e privati, prestare avalli, fideiussioni e ogni

altra forma di garanzia, anche reale, nell'interesse proprio

e di società del gruppo e, in ogni caso, non nei confronti

del pubblico.

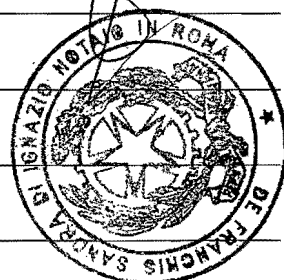
Sono espressamente esclusi l'esercizio di attività oggetto di

riserva di legge e lo svolgimento in via professionale e nei

confronti del pubblico di servizi d'investimento e di

attività bancaria e finanziaria ai sensi rispettivamente del

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e del Decreto



Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

ART. 3

La Società ha sede legale in Roma. La Società potrà costituire o sopprimere sedi secondarie in Italia e all'estero ai sensi dell'art. 17 dello statuto. Inoltre, potrà impiantare e sopprimere agenzie e uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero. Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei Soci.

ART. 4

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dall'Assemblea.

IL CAPITALE

ART. 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 20.537.247,25 (ventimilioni cinquecentotrenta settemiladuecento quarantasette virgola venticinque) diviso in numero 69.178.096 (sessantanove milioni centosettantottomila novantasei) azioni prive di valore nominale.

L'Assemblea può attribuire al Consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c.

AZIONI

ART. 6

Il Capitale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento in natura e/o di crediti. In base a formale deliberazione del Consiglio di Amministrazione i Soci potranno versare somme in conto capitale alla Società.

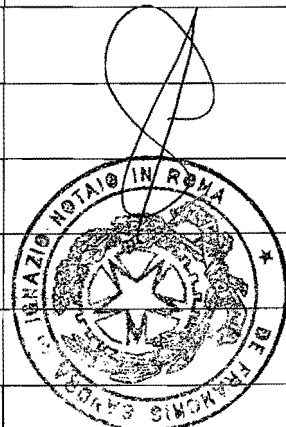
La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri Soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai Soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Il diritto di opzione, anche negli aumenti di capitale e servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, può essere escluso nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

ART. 7

Le azioni sono nominative ma potranno essere trasformate al portatore ove la legge lo consentisse e sono liberamente



trasferibili, in conformità con le prescrizioni di legge.

Oltre alle azioni ordinarie, la Società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi.

La Società può altresì emettere le speciali categorie di azioni previste dall'art. 2349, primo comma del codice civile.

La Società può emettere nel rispetto dei requisiti di legge strumenti finanziari.

L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dall'Assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.

La Società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349, secondo comma, del codice civile.

La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può emettere obbligazioni nel rispetto dei requisiti di legge.

La Società con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, può anche emettere obbligazioni convertibili o warrants nel rispetto dei requisiti di legge.

ASSEMBLEE

ART. 8

L'Assemblea, legalmente costituita, rappresenta

l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi ai sensi dell'art. 2366, secondo comma, c.c. e art. 125bis TUF.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, quando ne ricorrano le condizioni di legge, l'Assemblea ordinaria può venire convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 9

Le Assemblee sono convocate a cura del Consiglio di Amministrazione, ovvero anche dal Collegio Sindacale nelle ipotesi di legge. Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, esse possono inoltre essere convocate da almeno due membri del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione convoca senza ritardo l'Assemblea a richiesta dei Soci secondo le modalità e i termini di cui all'art. 2367 C.C.

ART. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da altra persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea nominerà un segretario anche non Socio.



ART. 11

Sono legittimati all'intervento in Assemblea coloro ai quali

spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83sexies TUF.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi

rappresentare in Assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c. e

135novies TUF.

Il Consiglio di Amministrazione preciserà nell'avviso di

convocazione le modalità di notifica elettronica delle

deleghe di voto.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di

intervento ad essa anche in ordine al rispetto delle

disposizioni relative alla rappresentanza per delega.

ART. 12

I verbali delle Assemblee sono redatti, approvati e firmati

dal presidente e dal Segretario, salvo le disposizioni di

legge che prescrivono la redazione notarile dei verbali.

ART. 13

Ogni azione dà diritto a un voto.

ART. 14

Sono legittimati all'intervento in Assemblea coloro ai quali

spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83sexies TUF.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi

rappresentare in Assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c. e

135novies TUF.

Il Consiglio di Amministrazione preciserà nell'avviso di

convocazione le modalità di notifica elettronica delle deleghe di voto.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento ad essa anche in ordine al rispetto delle disposizioni relative alla rappresentanza per delega.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 15

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile, oscillante tra un minimo di 7 (sette) e un massimo di 19 (diciannove), che verrà fissato di volta in volta in funzione di quanto previsto dalla presente clausola.

Salvo il caso in cui il numero degli Amministratori venga aumentato (comunque sino al massimo di 19 (diciannove) per effetto di quanto previsto qui di seguito, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 7 (sette) componenti.

L'Assemblea ordinaria provvede all'elezione, con voto palese, degli Amministratori sulla base di liste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione uscente ai sensi dell'art. 147ter, 1bis, TUF, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo.

Ciascuna lista dovrà contenere almeno 7 (sette) candidati e dovrà includere e indicare espressamente (i) almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, se composta da un numero di candidati pari a 7



(sette) ovvero (ii) almeno 2 (due) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, se composta da un numero di candidati superiore a 7 (sette).

Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale, a carattere economico, almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste presentate dagli azionisti sono depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste presentate dagli azionisti e dal Consiglio di Azionisti uscente dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae dei candidati.

Avranno diritto di presentare liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero, se inferiore, alla diversa percentuale stabilita dalla Consob con proprio regolamento. Ogni azionista, gli azionisti aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle

soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93, D. Lgs.

58/1998, non possono presentare o concorrere alla

presentazione, neppure per interposta persona o società

fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste

diverse, e ogni candidato potrà presentarsi in una sola

lista, a pena di ineleggibilità.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

La percentuale minima necessaria per la presentazione delle

liste, stabilita ai sensi di quanto precede, sarà specificata

nell'avviso di convocazione.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni

necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti

devono esibire, presso la sede sociale, copia della

certificazione prevista dalla legge e rilasciarne una copia.

Unitamente a ciascuna lista, ed a pena di inammissibilità

della medesima, entro il termine di deposito della stessa

presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni

con le quali i singoli candidati accettano la propria

candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza,

nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa

vigente di volta in volta per ricoprire la carica di

consigliere, inclusi quelli relativi allo stato di

indipendente per i candidati così qualificati.

Gli amministratori nominati debbono comunicare senza indugio



alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Gli Amministratori saranno tratti da ciascuna lista, secondo la procedura di seguito indicata, nel rispetto dell'ordine progressivo indicato in ciascuna lista.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

(a) nel caso in cui la lista più votata ottenga un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società, intendendo per tale il capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto per la nomina degli amministratori, superiore al 30% (la Lista di Maggioranza 30), da tale lista verranno tratti 6 (sei) componenti del Consiglio d'Amministrazione;

- il numero di amministratori resterà fissato a 7 (sette) nel caso in cui non vi sia più di una lista ulteriore rispetto alla Lista di Maggioranza 30 che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10% e il 7° amministratore verrà tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, dopo la Lista di Maggioranza 30;

- diversamente, nel caso in cui vi sia più di una lista ulteriore (rispetto alla Lista di Maggioranza 30) che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale

del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10%,
il numero di amministratori sarà aumentato e un componente
del Consiglio di Amministrazione verrà tratto da ciascuna di
tali liste, in aggiunta ai 6 (sei) designati dalla Lista di
Maggioranza 30. Resta peraltro inteso che laddove vi siano 5
(cinque) o più di 5 (cinque) liste ulteriori rispetto alla
Lista di Maggioranza 30, che abbiano ottenuto un numero di
voti rappresentativo di una percentuale del capitale
ordinario della Società pari o superiore al 10%, il numero
dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà
ulteriormente aumentato, in modo da assicurare che il numero
di amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza 30 sia
sempre superiore di 2 (due) unità rispetto al numero
complessivo di amministratori tratti dalle altre liste che
abbiano diritto a designare un componente del Consiglio di
Amministrazione;

(b) nel caso in cui la lista più votata ottenga un numero di
voti rappresentativo di una percentuale del capitale
ordinario della Società inferiore al 30%, ma comunque
superiore al 15% (la Lista di Maggioranza), da tale lista
verranno tratti 5 (cinque) membri del Consiglio di
Amministrazione;

- il numero di amministratori resterà fissato a 7 (sette) nel
caso in cui non vi sia più di una lista ulteriore che abbia
ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale



del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10%

e in questo caso il 6° e il 7° amministratore verranno tratti

dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti,

dopo la Lista di Maggioranza;

- diversamente nel caso in cui vi siano 2 (due) o più liste

ulteriori (rispetto alla Lista di Maggioranza) che abbiano

ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale

del capitale ordinario della Società pari o superiore al

10%, il numero di amministratori resterà fissato in 7

(sette) e un componente del Consiglio di Amministrazione

verrà tratto da ciascuna di tali liste nel caso in cui le

liste ulteriori siano 2 (due), ovvero sarà aumentato e un

componente del Consiglio di Amministrazione verrà tratto da

ciascuna di tali liste nel caso in cui le liste ulteriori

siano più di 2 (due), in aggiunta ai 5 (cinque) designati

dalla Lista di Maggioranza. Resta peraltro inteso che

laddove vi siano più di 4 (quattro) liste ulteriori rispetto

alla Lista di Maggioranza, che abbiano ottenuto un numero di

voti rappresentativo di una percentuale del capitale

ordinario della Società pari o superiore al 10%, il numero

dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà

ulteriormente aumentato, in modo da assicurare che il numero

di amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza sia

sempre superiore di 1 (una) unità rispetto al numero

complessivo di amministratori tratti dalle altre liste che

abbiano diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso invece di regolare presentazione di una sola lista, tutti i Consiglieri saranno tratti da una sola lista, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa.

Qualora a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta non risultasse nominato il numero di Amministratori indipendenti minimo previsto dalla legge:

- l'Amministratore indipendente mancante o, a seconda dei casi, gli Amministratori indipendenti mancanti verranno tratti dalla lista risultata prima per numero di voti (a condizione che dalla stessa sia stato tratto un numero di Amministratori pari o superiore a 5 (cinque)), mediante sostituzione del candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo da tale lista con il primo candidato indipendente risultato non eletto dalla stessa lista ovvero, in difetto, con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto dalle altre liste, secondo il numero di voti ottenuto da ciascuna lista. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio d'Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori indipendenti pari almeno al minimo previsto dalla legge.

- ove mancassero le condizioni per l'applicazione della



procedura descritta nel paragrafo precedente, il primo

Amministratore indipendente mancante verrà tratto dalla lista

risultata prima per numero di voti, mediante sostituzione del

candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine

progressivo da tale lista con il primo candidato indipendente

risultato non eletto dalla stessa lista ovvero, in difetto

con il primo candidato indipendente secondo l'ordine

progressivo non eletto dalle altre liste, secondo il numero

di voti ottenuto da ciascuna lista. Ove necessario, il

secondo Amministratore indipendente mancante verrà tratto -

utilizzando il meccanismo di sostituzione sopra delineato -

dalla lista risultata seconda per numero di voti.

Per la nomina degli amministratori per qualsiasi ragione non

nominati ai sensi del procedimento per voto di lista

l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge ed in modo

da assicurare che la composizione del Consiglio di

Amministrazione sia conforme alla legge ed allo Statuto.

Gli Amministratori possono essere anche non Soci e durano in

carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo

esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Per la sostituzione di Amministratori che nel corso

dell'esercizio vengono a cessare, si provvede ai sensi

dell'art. 2386 codice civile alla nomina quale Amministratore

del primo dei candidati non eletti dalla lista cui

apparteneva il cessato Amministratore, qualora residuo in

tale lista candidati non eletti in precedenza ed in ogni caso

rispettando il numero minimo di amministratori indipendenti

disposto dalla normativa vigente e la procedura prevista a

tal fine dal presente articolo 15.

L'Amministratore nominato dall'Assemblea in sostituzione di

altro scade insieme con quelli in carica all'atto della sua

nomina.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri

componenti un Presidente, da individuarsi tra i componenti

del Consiglio tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior

numero di voti, ai sensi del presente articolo 15, che dura

in carica per tutta la durata del suo mandato di

amministratore.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione valgono le norme di cui all'art. 2388 del

C.C., fermo restando che le deliberazioni relative alle

seguenti materie:

i. ogni questione concernente investimenti e/o

disinvestimenti di importo superiore a Euro 10.000.000

ovvero, se inferiore, all'importo corrispondente al 20%

dell'attivo patrimoniale della Società, quale risultante

dall'ultimo bilancio approvato;

ii. approvazione del budget e del business plan della società

(che dovranno essere comprensivi del piano di investimenti e

		del piano finanziario);	
	iii.	proposte di modifiche dello statuto sociale, da	
		sottoporre all'assemblea degli azionisti.	
		saranno validamente adottate con il voto favorevole di un	
		numero di Consiglieri pari al numero di Consiglieri presenti,	
		ridotto di 1 (una) unità.	
		Esso viene convocato dal presidente, o, in caso di sua	
		assenza o impedimento, dagli Amministratori delegati, ove	
		nominati, periodicamente ovvero ogni qualvolta ciò sia	
		reputato opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno	
		due Amministratori.	
		Il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il	
		Comitato esecutivo, possono altresì essere convocati, previa	
		comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
		da almeno due sindaci. Il Consiglio viene convocato con	
		avviso da inviarsi agli Amministratori ed ai Sindaci, almeno	
		sette giorni prima dell'adunanza contenente una sommaria	
		indicazione degli argomenti da trattare.	
		In caso di urgenza il termine può essere più breve, ma non	
		inferiore a due giorni.	
		La convocazione viene fatta nei termini sopra previsti,	
		mediante invio a ciascun amministratore e sindaco effettivo	
		di lettera raccomandata, telegramma, telefax, o messaggio di	
		posta elettronica con conferma della avvenuta ricezione della	
		convocazione.	

In difetto di avviso il Consiglio sarà legittimamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e della maggioranza dei membri del Collegio Sindacale, purché tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, aventi diritto all'intervento, siano stati informati della riunione e dei punti all'ordine del giorno, e gli eventuali assenti abbiano espresso per iscritto, tramite lettera, facsimile, messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo, di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in un paese dell'Unione Europea.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche per video o tele conferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale.

	Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto apposito	
	verbale.	
	ART. 16	
	Il Consiglio può nominare tra i suoi componenti uno o più	
	Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo composto dal	
	Presidente e da non più di altri quattro amministratori, o	
	conferire speciali incarichi a singoli Amministratori,	
	fiissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge,	
	il tutto ai sensi e nei limiti dell'art. 2381 del C.C.	
	Le riunioni del Comitato Esecutivo possono essere tenute	
	anche per teleconferenza o videoconferenza.	
	Le cariche di presidente e vicepresidente sono cumulabili con	
	quelle di Amministratore Delegato. Gli Amministratori	
	Delegati e, ove nominato il Comitato Esecutivo, riferiscono	
	al Consiglio di Amministrazione delle attività svolte	
	nell'esercizio delle deleghe loro attribuite periodicamente	
	ed almeno ogni trimestre in coincidenza della riunione del	
	Consiglio.	
	Il Consiglio può pure nominare Direttori.	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina un dirigente preposto	
	alla redazione dei documenti contabili societari, di cui	
	all'art. 154 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.	
	58 (Testo unico delle disposizioni in materia di	
	Intermediazione Finanziaria), previo parere obbligatorio del	
	Collegio Sindacale.	

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Prima di tale scadenza il Consiglio di Amministrazione può revocarlo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in funzioni amministrative presso imprese, o presso società di consulenza o studi professionali.

La perdita dei requisiti o il mutamento della posizione organizzativa comportano la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni, rispettivamente, dalla relativa conoscenza o dal verificarsi del mutamento.

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, escluse soltanto le deliberazioni che la legge riserva alla assemblea dei Soci. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro

	ufficio e l'assemblea potrà attribuire agli stessi compensi,	
	partecipazione agli utili e stipulare a loro favore polizze	
	integrative per il periodo di durata della carica.	
	Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le	
	seguenti competenze:	
	(i) la decisione di fusione nei casi di cui gli articoli 2505	
	e 2505-bis;	
	(ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;	
	(iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso	
	dei soci;	
	(iv) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni	
	normative;	
	(v) il trasferimento della sede sociale nell'ambito della	
	provincia.	
	Il Consiglio di Amministrazione, ovvero il Presidente,	
	referiscono tempestivamente e, comunque con periodicità	
	almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività	
	svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico,	
	finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle	
	società controllate;	
	in particolare riferiscono sulle operazioni in cui essi	
	abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che	
	siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita	
	l'attività di direzione e controllo.	
	La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni	
	.	
	.	

consiliari e, quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale, il quale darà atto del ricevimento della medesima nel libro previsto dal numero 5 dell'articolo 2421 del C.C.

ART. 18

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Entro i limiti della delega, la firma e la rappresentanza della Società spettano anche agli Amministratori Delegati.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 19

Il Collegio Sindacale è formato da un Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Supplenti, nominati nell'Assemblea dei Soci che determina anche gli emolumenti spettanti al Presidente ed ai Sindaci Effettivi.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di uno Supplente.

Essi restano in carica per un triennio che scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Ferme restando le situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla legge, non possono essere

	eletti sindaci coloro che rivestono già la carica di Sindaco	
	in più di altre cinque società con azioni quotate in mercati	
	regolamentati escluse le sole società che direttamente od	
	indirettamente controllano la Società, o sono da essa	
	controllate, o sono soggette al controllo della stessa	
	società che controlla la Società, o che non siano in possesso	
	dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla	
	disciplina vigente.	
	Qualora venissero meno i requisiti richiesti, il Sindaco	
	decade dalla carica.	
	Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea con voto di	
	lista, secondo le seguenti modalità.	
	Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti	
	che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno	
	il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea	
	ordinaria ovvero, se inferiore, alla diversa percentuale	
	stabilita dalla Consob con proprio regolamento.	
	Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo	
	(per tali intendendosi il soggetto, anche non societario	
	controllante ai sensi dell'art. 2359 del ce. e le controllate	
	del medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto	
	parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio	
	1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di	
	Intermediazione Finanziaria) e sue successive modifiche ed	
	integrazioni, non possono presentare, direttamente, per	

interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una

lista, a pena di inammissibilità per tutte le liste

presentate in violazione del presente comma

indipendentemente dall'ordine di presentazione.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla

carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla

carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in

ogni sezione mediante numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di

ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate ai sensi degli articoli

148, comma secondo, e 147ter TUF.

La lista per la presentazione della quale non siano osservate

le previsioni dei precedenti commi sesto, settimo, ottavo,

nono e decimo, si considera come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le

dichiarazioni con le quali i candidati accettano la

candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a

pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di

ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei

requisiti previsti dalla normativa vigente.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente saranno nominati

dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti,

secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono

	stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.	
	Un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente saranno tratti	
	dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le	
	liste presentate e votate da parte degli azionisti di	
	minoranza, purché non siano collegati ai sensi di legge e	
	regolamentari agli azionisti che hanno presentato o votato la	
	lista di cui all'alinea che precede, e nell'ordine	
	progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa,	
	nelle rispettive sezioni.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dagli azionisti di	
	minoranza.	
	In caso di parità di voti fra le liste, si procederà ad una	
	nuova votazione da parte dell'intera Assemblea tra le liste	
	che hanno conseguito lo stesso numero di voti.	
	Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa	
	alla votazione una sola lista, o nel caso di mancato deposito	
	di liste da parte degli azionisti di minoranza, viene data	
	tempestiva notizia di tale circostanza, secondo le modalità	
	previste dalla normativa vigente, affinché le liste stesse	
	possano essere presentate fino al quinto giorno successivo al	
	termine previsto per il loro deposito presso la sede sociale.	
	In tale caso, la quota di partecipazione richiesta per la	
	presentazione delle liste è ridotta alla metà.	
	In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che	

ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti,

subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in

caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste

gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui al

precedente punto. In ogni altra ipotesi, l'Assemblea chiamata

a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in

modo da rispettare il principio della rappresentanza della

minoranza.

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o

più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea

delibererà con la maggioranza di legge.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio

Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a

condizione che tutti i partecipanti possano essere

identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la

discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione

degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere

documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del

Collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si

trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il

verbale» al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione

del verbale sul relativo libro.

REVISIONE LEGALE

ART. 20

La revisione legale è esercitata da una società di revisione

iscritta al registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominata e funzionante ai sensi di legge.

BILANCIO ED UTILI

ART. 21

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, alla compilazione del bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

ART. 22

Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno così ripartiti: il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il rimanente 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alle azioni possedute salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

RECESSO

ART. 23

Il diritto di recesso spetta soltanto nei casi in cui esso è

inderogabilmente previsto dalla legge. Il diritto di recesso

è esercitato nei modi e nei termini di cui alle vigenti

disposizioni di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 24

La Società si scioglie per le cause e secondo le procedure

previste dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 25

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente

Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel

Codice Civile in materia di società per azioni nonché alle

norme speciali, anche regolamentari, vigenti in materia.

ART. 26

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci,

oppure tra i Soci e la Società, gli Amministratori, i Sindaci

e/o i Liquidatori oppure tra gli Amministratori e i Sindaci

e/o i Liquidatori, in ordine alla validità, efficacia,

esecuzione, interpretazione del presente statuto dell'atto

costitutivo e, in generale, a qualsiasi rapporto riferibile

alla vita sociale e che non sia in virtù di norme imperative

deferita ad altro giudice, è deferita alla competenza

esclusiva del Foro ove la Società ha la sua sede.

Firmato: SEYMANDI Adriano

Firmato: Sandra DE FRANCHIS Notaio (vi è il Sigillo)